



# COMUNE DI TARVISIO

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Provincia di Udine

## SETTORE POLIZIA LOCALE

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione C.C. n. 73 di Reg. del 13/11/2014

## **SOMMARIO**

### **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

*Art. 1 Contenuto del Regolamento.*

*Art. 2 Definizioni di passo carrabile e suolo pubblico.*

### **TITOLO 2 REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

*Art. 3 Costruzione di nuovi passi carrabili*

*Art. 4 Modalità di realizzazione dei passi carrabili.*

### **TITOLO 3 AUTORIZZAZIONI DEI PASSI CARRABILI**

*Art. 5 Modalità per il rilascio delle Autorizzazioni*

*Art. 6 Adeguamento dei passi carrabili esistenti*

*Art. 7 Riconoscimento del passo carrabile*

*Art. 8 Deroghe per la regolarizzazione dei passi carrabili*

*Art. 9 Passo carrabile che conceda l'accesso a più proprietà*

*Art. 10. Subentro nell'autorizzazione*

### **TITOLO 4 NORME TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 11 Sanzioni*

*Art. 12 Abrogazioni*

*Allegato (a):*

*modello istanza per il rilascio dell'autorizzazione al passo carraio.*

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.**

1. Il presente Regolamento disciplina, la realizzazione, l'apertura e la regolarizzazione dei passi carrabili, dalle strade comunali nonché nei tratti di strade ubicate all'interno del centro abitato del territorio comunale, in conformità e alle disposizioni sancite dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal relativo Regolamento di Esecuzione ( D.P.R. n. 495/1992) e dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento, debbono osservarsi in correlazione al P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunale.

### **Art. 2 DEFINIZIONI DEI PASSO CARRABILE E SUOLO PUBBLICO.**

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- **Passo carrabile** l'accesso dalla via pubblica o aperta al pubblico ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli (art. 22 C.d.S. e art. 46 Regolamento del C.d.S.).
- **Suolo pubblico** è un'area demaniale o area privata, soggetta a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

## **TITOLO 2 - REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

### **Art. 3 COSTRUZIONE DI NUOVI PASSI CARRABILI.**

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati sulle strade comunali nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali, né aperti nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (ex. Art. 22 c. 1 del C.d.S.).
2. La realizzazione/modificazione dei passi carrabili deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti /ex. Art. 46 c. 1 del Regolamento del C.d.S.).
3. Gli accessi relativi, a nuove costruzioni devono essere soggette a parere del competente ufficio e successivamente, formalizzati mediante rilascio di relativa autorizzazione prevista dal presente regolamento.
4. I passi carrabili non ancora autorizzati esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere, regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni fatte salve le deroghe di cui all'art. 9.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa, urbanistico/edilizia, del codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.

### **Art. 4 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI.**

1. I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni:

- a. Devono essere, distanti dalle intersezioni almeno mt. 12 e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui è collocato il passo carrabile.
- b. Devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli.
- c. Qualora, l'accesso alla proprietà privata sia destinato anche al traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile a quella pedonale.
- d. Devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

2. I passi carrabili devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensioni compresa da un minimo di mt. 2,50 ad un limite massimo di mt. 12,00 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere degli uffici competenti).

3. Qualora l'accesso carrabile abbia un'apertura maggiore del limite massimo indicato al comma 2, è possibile regolarizzarlo suddividendo in più settori individuati con autonomi segnali stradali.

4. Limitatamente ai passi carrabili posti a servizio di immobili, ovvero aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, su richiesta motivata, senza l'obbligo di suddivisione, dimensioni superiori ai mt. 12.00.

### **TITOLO 3 – AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**

#### **Art. 5 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.**

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare domanda al competente Ufficio comunale (Polizia Locale) attraverso, apposita modulistica, (modello allegato al presente Regolamento). La domanda dovrà essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo, di €. 15.00 da corrispondere a mezzo c/c postale n. 15470339 intestato al Comune di Tarvisio, tale versamento è comprensivo del costo del cartello che verrà consegnato in contemporanea con l'autorizzazione. L'istruttoria è affidata al Comando di Polizia Locale di Tarvisio, coadiuvato per gli accertamenti dall'Ufficio Tecnico comunale.

Le autorizzazioni devono essere registrate cronologicamente su un apposito registro, depositato presso l'ufficio della Polizia Locale e avranno durata di **29 anni** e si rinnoveranno tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta di una nuova istruttoria.

Nel caso in cui per il rilascio dell'autorizzazione siano necessarie opere esterne, Il Comando di Polizia Locale trasmetterà la pratica al responsabile del servizio tecnico comunale (edilizia privata), il quale, esperita l'istruttoria di specifica competenza, esprimerà il proprio parere scritto, contenente eventuali prescrizioni per il rilascio dell'Autorizzazione.

Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell'Ente, non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria.

#### **Art. 6 ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI.**

- 1) I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rispondenti ai requisiti di PASSO CARRABILE, non ancora denunciati o autorizzati, devono procedere, alla regolarizzazione sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada entro e non oltre il **31/12/2018**, previa presentazione di apposita istanza.
- 2) L'autorizzazione sarà rilasciata dal Comando di Polizia Locale, previo sopralluogo, se necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento in esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 del codice della Strada si applicano le norme in deroga previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 7 RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE.**

- 1) Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito segnale previsto dal Codice della Strada ed in particolare indicato nel D.P.R. 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. (Art. 120 figura II 78).
- 2) Detto segnale sarà installato a cura e spese del proprietario/richiedente, in maniera da individuare con esattezza il numero dell'autorizzazione a cui il passo carrabile, attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco ai sensi degli artt. 158 comma 2 e 159 del C.d.S.
- 3) Qualora il PASSO CARRABILE consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada regionale o statale ricadente all'interno del centro abitato, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune previo nulla osta dell'ente proprietario della sede stradale. Al di fuori del centro abitato il rilascio dell'autorizzazione è di competenza diretta dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario in conformità delle convenzioni stipulate.
- 4) Il concessionario del PASSO CARRABILE è tenuto ad apporre in modo ben visibile, con il bordo inferiore del cartello a non meno di 60 cm. da terra, possibilmente sul lato destro rispetto al PASSO CARRABILE e su di una struttura muraria. I segnali installati che per caratteristiche o ubicazione non corrispondano al dettato del comma precedente, dovranno essere rimossi. Il segnale di PASSO CARRABILE dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

#### **Art. 8 DEROGHE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI.**

E' consentito il permanere del PASSO CARRABILE nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore ai 12 mt. dalla intersezione stradale più vicina:

qualora, sia dimostrata la visibilità sia in entrata che in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità del traffico.

Nel caso in cui non sia possibile arretrare il cancello, possono essere autorizzati e regolarizzati sistemi di automazione a distanza per le aperture dei cancelli.

**Art. 9 PASSO CARRABILE CHE CONCEDA L'ACCESSO A PIU' PROPRIETA'.**

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello, la richiesta potrà essere inoltrata da un amministratore o da un unico referente individuato tra i proprietari per i rapporti con il Comune, gli oneri saranno dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

**Art. 10 SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE**

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, il cui passo carraio è stato regolarmente autorizzato, il nuovo acquirente, dovrà inoltrare domanda di subentro all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

**TITOLO 4 – NORME TRANSITORIE E FINALI.**

**Art. 11 SANZIONI.**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 artt. 22, 26 e 27) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992 art. 46).

**Art. 12 ABROGAZIONI.**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia eventuali e precedenti Regolamenti, approvati con deliberazione consigliare, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.



Polizia Locale  
Comune di Tarvisio

**Al Sig.  
Sindaco di Tarvisio  
Settore: Polizia Locale**

Sede:  
Via Roma, 3 – 33018 TARVISIO  
Tel. 0428 2980 int.101

Allegato (a) del Regolamento Comunale per la  
"Disciplina dei passi carrabili".

In marca da bollo da € 16.00  
Protocollo.

**OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO O REGOLARIZZAZIONE DI  
PASSO CARRABILE.-**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ ☎ \_\_\_\_\_

In qualità di:

proprietario,  locatario,  amministratore legale rappresentante o altro titolo specificare:

\_\_\_\_\_ /  
dell'immobile sito in Comune di Tarvisio, ubicato in Via \_\_\_\_\_

n° \_\_\_\_\_ e distinto al Foglio/i N° \_\_\_\_\_ mappale/i \_\_\_\_\_ . Con destinazione d'uso:

civile abitazione  agricolo  commerciale  artigianale  industriale.

**CHIEDE**

Il rilascio dell'autorizzazione al  mantenimento e/o  alla regolarizzazione e/o la  voltura di PASSO CARRABILE ai sensi del Regolamento comunale e dell'art. 22 del Codice della Strada, con apposizione di relativo cartello indicante numero di autorizzazione e divieto di sosta.

(In caso di voltura allegare copia della precedente autorizzazione).

A tale scopo, dichiara che l'accesso carraio, riferito all'immobile e/o al terreno agricolo sopra indicato:

1. E' posizionato ad una distanza minima di 12 mt. dalle intersezioni stradali e in ogni caso è visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella medesima strada;
2. Consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
3. Non è destinato ad un notevole transito di pedoni.

Allega:

- Copia mappa catastale con evidenziati i limiti della proprietà ed il punto in cui si trova il passo carraio attualmente in essere.
- Nulla Osta dell'Ente proprietario della Strada, se trattasi di strada diversa da quella comunale e ricadente all'interno dell'area definita centro abitato.
- N° 1 marca da Bollo da € 16.00 da applicare sull'autorizzazione.
- Ricevuta di versamento di € 15.00 sul cc.pt n. 15470339 intestato al Comune di Tarvisio, causale rilascio autorizzazione o regolarizzazione di passo carrabile.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'insieme delle seguenti informazioni costituisce avviso di avvio di procedimento ai sensi, della normativa vigente.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_